

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviu Galloni - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Circolare 01/2023

## **Legge 29.12.2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) – Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni**

Sul S.O. n. 43 alla *G.U.* 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023. Si propone di seguito un riepilogo delle principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

| <b>Argomento</b>  | <b>Descrizione</b>  |
|---|---|
| <b>Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023</b> | <p>Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in corso di conversione in legge).</p> <p><b>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</b></p> <p>In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;</li><li>• 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;</li><li>• 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;</li><li>• 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.</li></ul> <p><b>Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023</b></p> <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-<i>ter</i> del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");</li><li>• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:<ul style="list-style-type: none"><li>– la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-<i>ter</i> del DL 34/2020;</li></ul></li></ul> |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento                                    | Descrizione   |
|--|---|
|  | <p>– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.</li> </ul> <p>La legge in oggetto stabilisce norme specifiche per ONLUS, ODV e APS per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali.</p>   |
| <p><b>Modifiche al regime forfetario</b></p> | <p>In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;</li> <li>• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.</li> </ul> <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.</p> <p>Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;</li> <li>• computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.</li> </ul> <p>Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;</li> <li>• ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</li> </ul> |
| <p><b>Introduzione della “flat tax”</b></p>  | <p>Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.</p> <p>La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.</p>   |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| <b>Argomento</b>  | <b>Descrizione</b>  |
|---|---|
| <b><i>incrementale</i></b>  | <p>La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.</p> <p>La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.</p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.</p> <p>Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.</p> <p>In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.</p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.</p>   |
| <b><i>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</i></b>                | <p>Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73. A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);</li><li>• 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).</li></ul> <p>L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>  |
| <b><i>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</i></b> | <p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;</li><li>• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</li></ul> <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;</li><li>• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</li></ul> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per il 60% entro il 30.9.2023;</li><li>• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.</li></ul> <p>In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.</p> |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
| <b>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</b>   | <p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);</li><li>• sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).</li></ul> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità e devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023.</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;</li><li>• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</li></ul> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);</li><li>• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.</li></ul>   |
| <b>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</b><br><br><i>segue</i> | <p>Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
|  | <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023;</li> <li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.</li> </ul>  |
| <p><b>Affrancamento dei redditi degli OICR</b></p>         | <p>Per gli OICR, la legge di bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%.</p> <p>L'opzione per l'affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.</p> <p>L'opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.</p> <p>In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del DLgs. 461/97.</p> |
| <p><b>Affrancamento delle polizze di assicurazione</b></p> | <p>In merito alle polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-<i>quater</i>) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</p> <p>La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).</p> <p>Sono quindi sono esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. "unit linked").</p> <p>Il regime in argomento si attiva "su richiesta del contraente" e l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.9.2023.</p> <p>Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l'opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell'1.1.2025. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.</p>  |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento   | Descrizione   |
|---|---|
| <p><b>Regime di deducibilità dei costi “black list”</b></p>   | <p>Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.</p> <p>Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “<i>black list</i>” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.</p> <p>Per effetto delle modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili <i>tout court</i> (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);</li> <li>• i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.</li> </ul> <p>Viene reintrodotta l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.</p> |
| <p><b>Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio - Ambito di applicazione</b></p>                | <p>Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.</p> <p>Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022.</p>  |
| <p><b>Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Ammortamento dei fabbricati strumentali</b></p>              | <p>Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.</p> <p>La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.</p>   |
| <p><b>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</b></p>  | <p>L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.</p>  |
| <p><b>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande</b></p> | <p>Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituiscono reddito di lavoro dipendente;</li> <li>• sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore).</li> </ul> <p>Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>• premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</li> </ul> <p>Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).</p> <p>L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato;</li> </ul>  |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d'imposta.</p>   |
| <b>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF</b>                  | <p>Viene prorogata anche per il 2023 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.</p> <p>Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;</li> <li>• i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.</li> </ul>  |
| <b>Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica</b> | <p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;</li> <li>• in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;</li> <li>• cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.</li> </ul> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>  |
| <b>Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga</b>                           | <p>Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione <i>ad hoc</i> per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.</p> <p>Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;</li> <li>• l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;</li> <li>• la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.</li> </ul> <p>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p> |
| <b>Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa</b>                                      | <p>Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023.</p> <p>Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.</p>  |
| <b>Ripresa dei versamenti fiscali sospesi per il settore dello sport</b>                     | <p>Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche possono effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'IVA (di cui all'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021), sospesi fino al 30.11.2022:</p>  |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>segue</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.</li> </ul> <p>In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.</p>   |
| <b><i>Dilazione degli avvisi bonari</i></b>  | <p>Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso.</p> <p>Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.</p>  |
| <b><i>Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga</i></b>                | <p>In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.</p> <p>Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.</p>  |
| <b><i>Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga</i></b> | <p>L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p>In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.</p>   |
| <b>Modifica alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette</b>   | <p>Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>Contributo straordinario per il 2023</b></p> <p>Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d'imposta antecedente all'1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.</p> <p>Il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcolato applicando un'aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022;</li> <li>• versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Contributo straordinario per il 2022</b></p> <p>Viene modificata la disciplina di cui all'art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.</p> <p>Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:</p> |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;</li> <li>• le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.</li> </ul> <p>Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.</p>   |
| <p><b>Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023</b></p>   | <p>I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.</p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;</li> <li>• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.</li> </ul> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;</li> <li>• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.</li> </ul> |
| <p><b>Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023</b></p>              | <p>Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.</p>   |
| <p><b>Utilizzo del credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022</b></p> | <p>Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;</li> <li>• è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.</li> </ul>  |
| <p><b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b></p>   | <p>Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.</p>  |
| <p><b>Crediti d'imposta per il Mezzogiorno</b></p>   | <p>Vengono prorogati al 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;</li> <li>• il credito d'imposta per investimenti nelle ZES;</li> <li>• il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo "maggiorato" per il Mezzogiorno;</li> <li>• il credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</li> </ul>   |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
| <b>Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo</b>                    | <p>Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.</p> <p>Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti <i>ex art. 17 del DLgs. 241/97</i>.</p>  |
| <b>Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo</b>                            | <p>Viene modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di <i>design</i> e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta "<i>non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione</i>".</p> <p>A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo "<i>iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza</i>".</p>  |
| <b>Credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici</b>                                     | <p>Viene prorogato al 2023 il c.d. "Sport bonus", soltanto per i titolari di reddito d'impresa.</p>  |
| <b>Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive</b>  | <p>Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.</p>  |
| <b>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</b>   | <p>Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.</p>   |
| <b>Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo</b>                                       | <p>Vengono definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni.</p>   |
| <b>Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023</b> | <p>È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>L'aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.1.2023 al 31.3.2023.</p> <p>Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l'aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> |
| <b>Aliquota IVA</b>  | <p>Per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%,</p>  |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento   | Descrizione  |
|---|--|
| <b>per i pellet</b>   | in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.  |
| <b>Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"</b>                                       | <p>Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p> |
| <b>IMU - Prospetto delle aliquote</b>   | <p>Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte <i>ex lege</i>, individuate con apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;</li> <li>• a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti <i>ex lege</i>, si applicano le aliquote "di base" previste dai co. 748 - 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell'anno precedente).</li> </ul>  |
| <b>IMU - Esenzione per gli immobili occupati</b>  | <p>Sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);</li> <li>• o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.</li> </ul> <p>Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all'esenzione.</p>   |
| <b>Legge Sabatini</b>   | Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.   |
| <b>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</b> | <p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p>È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020, e per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.</p> <p>Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di importo non superiore a 400.000,00 euro;</li> <li>• a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa;</li> </ul>   |
| <i>segue</i>  |  |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</li> </ul> <p>È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).</p> <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale. È prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.</p> <p>L'agevolazione "Prima casa <i>under</i> 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</li> <li>• nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.</li> </ul> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-<i>bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p> |
| <p><b>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</b></p> | <p>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;</li> <li>• non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.</li> </ul> <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di tipo ipotecario;</li> <li>• aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;</li> <li>• stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023;</li> <li>• di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;</li> <li>• finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.</li> </ul> <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p>   |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
| <b>Bonus psicologo</b>                                     | Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1- <i>quater</i> co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona;</li> <li>• nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.</li> </ul> |
| <b>Rinvio di “<i>plastic tax</i>” e “<i>sugar tax</i>”</b> | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “<i>plastic tax</i>”);</li> <li>• all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “<i>sugar tax</i>”).</li> </ul>   |

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

| Argomento  | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante</b> | A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).  |
| <b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b>                | Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.<br>È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i> , ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro. |

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

| Argomento                                   | Descrizione  |
|---|--|
| <b>Regime fiscale delle cripto-attività</b> | Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato <i>ex novo</i> dalla legge di bilancio 2023.<br>A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.<br><b>Soggetti non imprenditori</b><br>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c- <i>sexies</i> ) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.<br>Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c- <i>sexies</i> ) del TUIR prevede, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;</li> </ul> |

| Argomento  | Descrizione   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.</li> </ul> <p>Secondo il nuovo co. 9-<i>bis</i> dell'art. 68 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-<i>sexies</i>) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;</li> <li>• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.</li> </ul> <p>Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.</p> <p>Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-<i>sexies</i>) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.</p> <p style="text-align: center;"><b>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</b></p> <p>Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Soggetti imprenditori</b></p> <p>La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-<i>bis</i>, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.</p> |
| <b>Monitoraggio fiscale delle cripto-attività</b>        | <p>Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.</p>  |
| <b>Rideterminazione del valore delle cripto-attività</b> | <p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-<i>sexies</i>) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.</p> <p style="text-align: center;"><b>Versamento dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;</li> <li>• in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).</li> </ul> <p>L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p>  |

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| Argomento                                     | Descrizione  |
|---|--|
| <b>Imposta di bollo e IVAFE</b>               | <p>A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFAE nella misura proporzionale del 2 per mille.</p> <p>L'IVAFAE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o <i>smartphone</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Soggetti passivi IVAFAE</b></p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFAE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFAE sulle cripto-attività.</p> <p>Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.</p>   |
| <b>Regolarizzazione delle cripto-attività</b> | <p>Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.</p> <p>Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.</p> <p>Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.</p> <p>Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;</li><li>• unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.</li></ul> <p>La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.</p> |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

12 gennaio 2023

Studio Giuliano